



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51

OGGETTO: Sentenza n. 1177/2014 emessa dal Tribunale di Marsala. Crescente Pietro + 1 c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** dalle ore 19,20 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 20/05/2015 n. 19041, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Vincenzo CAFISO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 13 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 29 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore		X	16	D'ANGELO Piero	X	
2	MARTINO Francesco		X	17	BERTOLINO Tommaso		X
3	CAFISO Vincenzo	X		18	VACCARINO Salvatore	X	
4	BARRESI Piero		X	19	SCIACIA Pietro	X	
5	PERRICONE Luciano	X		20	ADAMO Enrico		X
6	VACCARA Antonino		X	21	DI MAIO Giuseppe		X
7	GIURINTANO Nicola		X	22	VARVARO Gaspare		X
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero		X	23	BONSIGNORE Francesco	X	
9	CURIALE Giuseppe	X		24	SALADINO Giacomo	X	
10	CALAMIA Pasquale		X	25	ETIOPIA Giuseppa	X	
11	LA CROCE Bartolomeo		X	26	PIAZZA Maurizio		X
12	ZACCONE Giuseppe	X		27	SILLITTO Maria	X	
13	DI BELLA Monica	X		28	AGATE Vincenzo		X
14	ACCARDO Gaetano		X	29	GIANNILIVIGNI Francesco		X
15	BERLINO Giuseppe	X					

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

alle ore 19,20 invita il Segretario Generale a chiamare l'appello ed accertata la presenza di n. 13 consiglieri, giusto allegato "A", dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: D'Angelo, Di Bella e Sillitto. E' presente il Vice Sindaco Rizzo.

Quindi introduce il secondo punto posto all'O.d.G.: "*Sentenza n. 1177/2014 emessa dal Tribunale di Marsala. Crescente Pietro + 1 c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio*", dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. B). Il Presidente, considerato l'insistente brusio dei consiglieri, sospende la seduta per cinque minuti. Sono le ore 19,30. Alla ripresa alle ore 19,35 invita il Segretario Generale a chiamare l'appello ed accertata la presenza di n. 13 consiglieri (all. C) dichiara valida la seduta e prosegue leggendo l'estratto del verbale della III^ C.C.P. (all. D), l'estratto della VI^ C.C.P. (all. E) e il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. F).

Quindi procede a sostituire lo scrutatore D'Angelo con Curiale.

Entra Martino **presenti n. 14.**

Apertasi la discussione chiedono di intervenire:

CURIALE: Dichiara che si asterrà dalla votazione della delibera, perché l'Amministrazione non ha provveduto a prevedere in bilancio le somme per pagamento delle spese derivanti da contenzioso giudiziario, come dai riscontri evidenziati dalla Corte dei Conti.

DI BELLA: Dichiara che si asterrà dalla votazione di questo debito fuori bilancio, anche se derivante da sentenza e quindi una presa d'atto dal punto di vista giuridico, visto che l'Amministrazione non ha ancora provveduto ai necessari accantonamenti in bilancio per pagare i contenziosi giudiziari, come rilevato dalla Corte dei Conti.

BERLINO: Dichiara che voterà favorevolmente la delibera, perché la stessa scaturisce da una sentenza che si deve rispettare. Non capisce, visto che il bilancio non è stato ancora approvato, come può l'Amministrazione prevedere le somme per il pagamento dei contenziosi giudiziari.

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, per appello nominale chiesto dal Consigliere Curiale.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 6 astenuti resi, per appello nominale (all. G), da 14 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'atto deliberativo: "*Sentenza n. 1177/2014 emessa dal Tribunale di Marsala. Crescente Pietro + 1 c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio*".

VACCARINO: Chiede di mettere in votazione l'immediata esecutività dell'atto deliberativo. Il Presidente mette in votazione l'immediata esecutività del presente atto, per appello nominale chiesto dal Consigliere Curiale.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 6 astenuti resi, per appello nominale (all. H), da 14 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'immediata esecutività del presente atto deliberativo.

Entrano: Vaccara e D'Angelo **presenti n. 16.**

Escono: Martino, Curiale, Etiopia, Perricone e Bonsignore **presenti n. 11.**

SCIACIA: Chiede il prelievo del punto 4 dell'ordine del giorno.

SILLITTO: Chiede la verifica del numero legale.

Quindi, il Presidente invita il Segretario Generale alla verifica del numero legale come richiesto dal Consigliere Sillitto ed accertata la presenza di n. 11 consiglieri (all. F), scioglie la seduta per mancanza del numero legale. Sono le ore 19,45.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

f.to Cafiso

Il Consigliere Anziano

f.to Ingrasciotta

Il Segretario Generale

f.to dott. Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>

2015 A

CITTA' DI CASTELVETRANO

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL 28/05/2015

1° appello ore 19,20 2° appello ore

SEDUTA di ~~Esclusione~~ / prosecuzione

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCOTTA SALVATORE	448	---	
2	MARTINO FRANCESCO	415	---	
3	CAFISO VINCENZO	373	X	
4	BARRESI PIRO	350	---	
5	PERRICONE LUCIANO	331	X	
6	VACCARA ANTONINO	284	---	
7	GIURINTANO NICOLA	251	---	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247	---	
9	CURIALE GIUSEPPE	232	X	
10	CALAMIA PASQUALE	232	---	
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230	---	
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	X	
13	DI BELLA MONICA	229	X	
14	ACCARDO GAETANO	224	---	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221	X	
17	BERTOLINO TOMMASO	208	---	
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	198	---	
21	DI MAIO GIUSEPPE	187	---	
22	VARVARO GASPARE	186	---	
23	BONSIGNORI FRANCESCO	186	X	
24	SALADINO GIACOMO	173	X	
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	
26	PIAZZA MAURIZIO	141	---	
27	SILLITTO MARIA	132	X	
28	AGATE VINCENZO	126	---	
29	GIANNILIVIGNI FRANCESCO	126	---	



CITTÀ DI CASTELVETRANO
 PROVINCIA DI TRAPANI

ALL. "B"

UFFICIO LEGALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Sentenza n. 1177/2014 emessa dal Tribunale di Marsala. Crescente Pietro + c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto riconoscimento debito fuori bilancio.

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 MAG. 2015 con deliberazione n. 51

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art.12 co.2° della L.R. 44/91:

NO
 SI

 L'ASSESSORE RELATORE

11.30-07-2015

UFFICIO PROPONENTE



III. C.C.P.
VI. C.C.P.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla completezza dell'azione amministrativa esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 04-05-2015 CRESCONZIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE E SE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

Data 5-5-2015

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA € 128.000,00

AL CAP. 2010.1 IPR. N. 515

Data 05-05-2015

IL RESPONSABILE

PREMESSO che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetroano, in persona del sindaco pro tempore il 27.07.2011, i sigg. Crescente Pietro e Crescente Leonardo Salvatore, hanno chiesto al Tribunale di Marsala di condannare la Civica Amministrazione al risarcimento dei danni, tutti asseritamente subiti in occasione di un sinistro verificatosi nella notte tra il 22 e 23.10.2010, mentre il sig. Crescente Pietro transitava per la via della Rose (sito poi rettificato in via Airone) in Castelvetroano, per un automezzo di € 41.348,97, oltre interessi e spese legali;

CHE costituitosi ritualmente in giudizio il Comune ha contestato le richieste degli attori, nonché il quantum richiesto;

VISTA la Sentenza n° 1177/2014 del Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 19.12.2014, con la quale il Giudice, dott.ssa Roberta Vaccaro, in parziale accoglimento delle richieste attore, ha condannato il Comune a pagare al sig. Crescente Leonardo € 1.500,00 oltre rivalutazione e interessi, al sig. Crescente Pietro € 19.033,00 oltre rivalutazione e interessi, nonché € 3.655,00 per spese legali oltre accessori;

VISTA la nota a firma dell'avv. Daniela Grinardo prot. n° 145/legG del 30.03.2015 con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'inopportunità di appellare la Sentenza, attesa la notevole riduzione del quantum in sentenza rispetto alle richieste in citazione e si quantificano le somme dovute come segue:

1) danno patrimoniale in favore di Crescente Leonardo Salvatore € 1.612,37 di cui:	
capitale devalutato alla data del fatto (23.10.2010)	€ 1.404,49
rivalutazione e interessi al deposito sentenza (20.11.2014)	€ 205,44
interessi legali successivi	€ 2,44
2) danno non patrimoniale in favore di Crescente Pietro € 20.555,76 di cui:	
capitale devalutato alla data del fatto (23.10.2010)	€ 17.905,43
rivalutazione e interessi al deposito sentenza (20.11.2014)	€ 2.619,12
interessi legali successivi	€ 31,21
3) spese legali € 5.863,08 così suddivise:	
compensi	€ 3.655,00
spese non imponibili in sentenza	€ 458,00
spese non imponibili successive	€ 12,00
spese forfettarie 15% su € 3.655,00	€ 548,25
CAP 4% su € 4.203,25	€ 168,13
IVA 22% su € 4.371,38	€ 961,70
TOTALE GENERALE (1) + 2) + 3)	€ 28.001,72

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debiti fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. L. gov. 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura ai codici 2.2.8.8. del redigendo bilancio 2015;

RILEVATO che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute ai sigg. CRESCENTE Pietro e CRESCENTE Leonardo Salvatore, evitando così aggravio di spese per il Comune di Castelvetroano;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTI l'art. 163 comma 3 lettera a) del D.lgs 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa,

PRENDERE ATTO della Sentenza n° 1177/2014 del Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 19.12.2014, con la quale il Giudice, cortessa Roberta Vaccaro, in parziale accoglimento delle richieste attoree, ha condannato il Comune a pagare al sig. Crescente Leonardo Salvatore € 1.500,00 oltre rivalutazione e interessi, al sig. Crescente Pietro € 9.123,00 oltre rivalutazione e interessi, nonché € 3.655,00 per spese legali oltre accessori;

RICONOSCERE, come riconosce, che la somma totale di € 28.001,22 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 1177/2014 del Tribunale di Marsala, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere


- al Sig. CRESCENTE Leonardo Salvatore in ragione di € 20.555,76.
- al Sig. CRESCENTE Pietro in ragione di € 1.312,37
- al Sigg. CRESCENTINI Leonardo Salvatore e CRESCENTE Pietro in ragione di € 5.833,08.

DARE ATTO che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 28.001,22 cui può farsi fronte con le disponibilità 27.971,21 allocate ai codici 1.1.8.8. del redigendo bilancio 2015, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;

DARE MANDATO al Dirigente del I Settore del Settore AA.GG. di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione;


DARE ATTO che il presente impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267.

F. PRESIDENTE




Handwritten signature of F. Presidente, written in black ink over a horizontal line.

IL SEGRETARIO GENERALE



Handwritten signature of the General Secretary, written in black ink over a horizontal line.

IL CONSIGLIERE ANZIANO



Handwritten signature of the Elderly Councilor, written in black ink over a horizontal line.

ASS. UNIF. LEGALE - AVV. GRIMAUDO

COMUNE DI CASTELVETRANO
19 DIC 2014
Prot. 50182
Cat. Cl. Fian.

N. 80370/2014 RG
N. 1177/14 SENT.
N. 10264/14 CRON.
N. 1882/14 REP.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



OPIC PAA

Il Tribunale ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80370 del ruolo generale dell'anno 2013, già Sezione Distaccata di Castelvetro, trattata in decisione il 10.11.2014 (allo spirare dei termini ex art. 190 c.p.c.), vertente

TRA

CRESCENTE Pietro (CRS PTR 93E22 C286U) e **CRESCENTE Leonardo Salvatore** (CRS LRI 62M 18C285L), elettivamente domiciliati in Castelvetro, nella via, Vittorio Emanuele n.67, presso lo studio dell'avv. Pietra Vivona, dalla quale sono rappresentati o difesi, per procura in calce all'atto di citazione;

-attori-

E

COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso la casa comunale, nella via Garibaldi n.15, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Grimaudo, giusta delibera GM. in atti e mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

-convenuto-

OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2043, 2051 c.c.

CONCLUSIONI: cfr. verbale d'udienza del 30.09.2014, "le parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi".

218/2014
19.12.2014
2066
7.2 DIC. 2014

g

FATTO

1 - Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, gli attori in epigrafe convenivano in giudizio il Comune di Castelvetrano al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patiti ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. in conseguenza del sinistro occorso nella notte tra il 22 ed il 23 ottobre 2010, in Castelvetrano, nella via Della Rossa, poi indicata, nella prima udienza di comparizione e nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n.1 in c.da Aironc.

Segnatamente, gli attori assumevano che "nella notte tra il 22 ed il 23 ottobre 2010, a mezzanotte circa, mentre Crescente Pietro, a bordo del ciclomotore targato X30KLL, di proprietà del padre Crescente Leonardo Salvatore, percorreva la via Della Rossa [poi rettificata, in prima udienza di comparizione, in c.da Aironc], in Castelvetrano, improvvisamente, nonostante fosse ben attento alla guida e tenesse un'adeguata velocità, non riusciva più a controllare il veicolo (...) e, cadendo bruscamente a terra, batteva il viso contro l'asfalto; la caduta veniva causata da una grave e vasta sconnessione del manto stradale, resa ancor più pericolosa dall'assoluta mancanza di illuminazione lungo tutta la predetta via; invero, nel sito teatro del sinistro sono presenti vaste e prolungate sconnessioni, seguite poi da un segmento di strada ampio circa 90 cm (misurazione in metri comunali) del tutto devastato e del tutto non visibile al tutto".

Preclusa, altresì, parte attrice che "a seguito dell'esplosione con il fondo stradale disintegrato, il ciclomotore si smentrava; in tal modo il ragazzo batteva a terra nella sua corsia di marcia, restando aggrappato al manubrio, mentre la restante parte del ciclomotore procedeva per qualche metro; fatto ad arrestarsi nella corsia di marcia opposta, dove veniva urtata da una vettura che giungeva dal fronte opposto".

Il ciclomotore riportava ingenti danni, stimati in € 2.610,97, mentre il suo conducente, Crescente Pietro, soccorso dal conducente dell'autovettura suddetta, sig. Fulgencio Angelo, veniva trasportato, a mezzo ambulanza, presso il locale p.o. e riportava lesioni fisiche, come documentate dai referti medici in atti (compensate, alla stregua della relazione medica di parte, in 60 giorni di inabilità temporanea, parziale ed assoluta, e nel 10% di danno biologico).

Concludevano, pertanto, gli attori, chiedendo: la condanna del Comune convenuto ex artt. 2051 c/o 2043 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali (in favore di Crescente Leonardo) e non patrimoniali (in favore di Crescente Pietro), quantificati in € 2.610,97 per il danno patrimoniale (al ciclomotore) ed in € 38.738,00 per il danno non patrimoniale (ammessa poi ridotta alla luce delle risultanze della Ctu in sede di comparsa conclusionale), oltre (interessi e rivalutazione; con vittoria di spese di lite).

2. Si chiedeva l'amministrazione comunale, eccettuato preliminarmente la nullità della

gal

citazione per erronea indicazione della via teatro del sinistro (riferendosi la documentazione depositata dall'attore ad un sinistro avvenuto in via Aitone e non già in Via della Rosa, come allegato); nel merito, negava qualsivoglia responsabilità, da un lato, in ragione dell'insussistenza, nella fattispecie, dei presupposti per l'applicabilità delle invocate disposizioni di cui agli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c.; dall'altro lato, per l'imputabilità oggettiva dell'evento dannoso, in tutto o in parte ex art. 1227 c.c., alla condotta di guida, imprudente ed imperita, dell'attore ("se è vero, come è vero che il dislivello nel punto più profondo era di cm 3, solo l'elevata velocità, l'imprudenza del danneggiato o un cedimento autonomo del veicolo possono aver provocato l'evento"; "a ciò si aggiunge (...) che la strada è priva di illuminazione pubblica, cosa che richiede una maggiore prudenza nella guida"; cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).

Concludeva, quindi, chiedendo: preliminarmente, la declaratoria di nullità della citazione e nel merito, il rigetto della domanda o in subordine l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato, nonché "ritenere e dichiarare eccessiva e comunque non provata la richiesta risarcitoria, sia quella relativa ai danni del mezzo, che quella riguardante i danni fisici; ritenere e dichiarare non dovuto e, comunque, non provato il chiesto danno morale e, per l'effetto, rigettare la richiesta".

4- Quindi, rettificato dal procuratore di parte attrice, in prima udienza di comparizione, l'errore nell'indicazione della via teatro del sinistro (c.da AITONE e non già via Della Rosa), come - peraltro - reso evidente dalla documentazione allegata alla citazione (cfr. in particolare verbale di sopralluogo del 22.02.2011), la causa veniva istruita documentalmente, con discussione testi, interrogatorio formale dell'attore Crescente, Pietro a riu medico-legale.

All'udienza del 30.09.2014, mutato il Giudice istruttore, la causa veniva tralasciata in decisione sulle conclusioni delle parti (come da verbale e già rassegnate, innanzi ad altro GI, all'udienza del 29.05.2014), con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. (il primo dei quali, per il deposito delle comparse conclusionali, ridotto a giorni 20).

DIRITTO

1. Nel merito della domanda risarcitoria di parte attrice.

La domanda risarcitoria di parte attrice merita accoglimento nei limiti in cui, all'esito dell'istruttoria espletata, ne è stato accertato il fondamento.

La dinamica del sinistro, descritta in citazione, risulta sufficientemente provata dalle dichiarazioni del teste oculare BUI GARBELLO Angelo (indifferente alle parti).

Questi, escusso all'udienza del 16.10.2012, dopo aver confermato di aver "impattato [con la propria autovettura che sorraggiungeva dal lato opposto della carreggiata] ed arrestato la ruota posteriore del motociclo" indicato in premessa, ha confermato la totale assenza di illuminazione nel tratto

stradale in questione nonché la presenza di "avvallamenti, ispessimenti e buche", precisando, altresì, di aver "visto cadere il ragazzo e poi un corpo che veniva verso la macchinina" ed in dettaglio di aver "visto lo scooter cadere a terra, dopo aver ruotolato su un avvallamento, e venire verso di lui il ragazzo ed il motore".

Né vale ad infirmare detta testimonianza, in punto di dinamica del sinistro, il fatto che il teste abbia affermato di essere stato l'unico teste oculare, unitamente ai tre passeggeri a bordo della sua autoveettura e che solo dopo circa 10 minuti si è fermata un'altra macchina di un "poliziotto che andava verso Partanna".

Invero, il teste CAROCCIOLI Luigi, a bordo della macchina presuntivamente indicata dal teste Bulgarello, ha affermato di aver assistito al sinistro, trovandosi ad una distanza di circa "15-20 metri dallo scooter" che ha evitato, fermandosi "dopo" (dunque, può essere plausibile il fatto che la sua autoveettura si sia fermata dopo qualche minuto dal sinistro), confermando tanto la circostanza che "il motociclo condotto dal ragazzo, dopo che la ruota anteriore era finita in una buca profonda circa 4-5 cm, si spezzava in due parti... e che il Crescente, dopo un primo sobbalzo, battava il volto sul manubrio, mentre la ruota posteriore si staccava", quanto l'impatto della "ruota" dello scooter con una macchinina (quella del Bulgarello) che veniva dal lato opposto.

Orbene, anche a voler attribuire rilievo probatorio prevalente alla prima testimonianza, la seconda, lungi dal contraddire quanto riferito dal primo teste, ha valenza meramente confermativa e rafforzativa (né si ravvisano d'ufficio, impregiudicata l'iniziativa del Comune, i presupposti per trasmettere gli atti di causa alla Procura in sede, bensì avviare un procedimento penale per falsa testimonianza di testi escusati, venendo, piuttosto, in rilievo un errore in buona fede nella percezione della presenza contestuale o successiva del Carroccioli, tale da escludere il dolo di cui all'art.372 c.p.).

A ciò si aggiungono, quanto alla tipologia e consistenza delle anomalie presenti sul tratto stradale sopraindicato, le eloquenti rappresentazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice, confermate dal verbale di sopralluogo del 22.02.2014 redatto dai tecnici incaricati dal Comune di Casrelveirato (cfr. all.9 all'atto di citazione), a tenore del quale: "il tratto di strada in esame, di proprietà comunale, ha una larghezza di mt 8,00 ed è caratterizzato da una non buona percorribilità; presenta un asfalto non perfettamente integro; vi si riscontra, in buona parte del percorso, una serie di rimpazzamenti ed il punto indicato in approssimazione come luogo dell'incidente si può circoscrivere ad un ellissoide di circa tre metri di lunghezza nel senso di marcia x 90 cm di larghezza, distante dal ciglio della corsia percorsa dal ricorrente di circa 90 cm" (cfr. altresì rappresentazione fotografica allegata al verbale in esame).

Ciò posto, in ordine al regime giuridico applicabile al caso di specie, l'attrice ha prospettato

un duplice titolo di responsabilità in capo al Comune proprietario e custode della strada: ai sensi dell'art. 2051 c.c., per danni cagionati da cose in custodia, ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., per violazione del generale principio del *neminem laedere*, a causa dell'omessa manutenzione e segnalazione della presenza di una situazione di pericolo (avvallamenti e buche) nel tratto stradale, di proprietà comunale, teatro del sinistro, non percepibile né evitabile con l'ordinaria diligenza.

1.1. Orbene, nella fattispecie in esame si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2051 c.c.,

Sul punto, giova riportare quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità circa l'applicabilità del regime speciale di cui all'art. 2051 c.c. alle ipotesi di sinistri avvenuti sulle strade di proprietà di una P.A.

Preliminarmente, la Cassazione ha chiarito che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è "applicabile anche alla Pubblica Amministrazione ed agli altri enti pubblici per tutti i danni prodotti dalla cosa sulla quale l'Amministrazione o l'ente in controllo eserciti i poteri propri del custode"; tuttavia, poiché è la relazione di fatto, e non semplicemente quella giuridica, tra il soggetto e la cosa, che assume il ruolo di oggettivo criterio di imputazione della responsabilità, questa deve essere esclusa ogni volta che le caratteristiche del bene escludano la possibilità del concreto ed effettivo esercizio del potere di controllo da parte della P.A. alla quale il bene appartiene" (cfr. Cass. n. 23680/2008).

Ciò premesso, "la necessità del concreto accertamento della possibilità dell'esercizio del potere di controllo della cosa, in cui, come si è detto, si sostanzia la custodia, ha indotto la più recente giurisprudenza ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al dominio stradale solo per quelle strade in relazione alle quali, per la loro estensione, per le loro caratteristiche, per le dotazioni ed i sistemi di controllo che le connotano, l'esercizio effettivo del controllo da parte della P.A. (o dell'ente al quale la strada è affidata) sia inesigibile" (Cass. n. 23680/2008).

Così l'ulteriore precisazione che sussiste una responsabilità della pubblica amministrazione per omessa custodia dovuta ad insufficiente o assenza di manutenzione dei propri beni demagogici, anche nel caso di strade aperte al pubblico transito, ancorché al di fuori del centro abitato, allorché vengano in rilievo sinistri "ricordabili alle situazioni di pericolo connesse in modo imminente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che la p.a. dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile", (cfr. ex pluribus Cass. n. 21508/11).

Occorre infine sottolineare che - secondo i parametri giurisprudenziali più recenti della Suprema Corte - "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla

sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esolazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte è richiesta che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti reculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)." (Cass. n.6306/13; n.2660/13).

Alla luce dei susposti principi giurisprudenziali, nella fattispecie in esame è indubbio che il Comune convenuto, in quanto proprietario e soggetto tenuto alla manutenzione delle c.da Aitone, fosse nella significativa e concreta possibilità di operare un controllo del manto stradale, al fine di prevenire, rimuovere o quanto meno segnalare fattori di rischio intrinseci alla natura bene, quali la presenza di buche e smottamenti sul tratto di strada in questione.

1.2 Ciò posto, l'art. 2051 c.c., alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, individua un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, fondato sul solo presupposto della sussistenza di un rapporto di custodia, tra la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo ed il soggetto chiamato a risponderne.

Detta norma comporta, sotto il versante probatorio, l'onere per il danneggiato di provare solo il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia (ivi compreso il fatto del terzo o del danneggiato), avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

1.3 Orbene, nel caso in esame, parte attrice ha fornito la prova del nesso di derivazione causale dell'evento dannoso (impatto, perdita di controllo del mezzo e successiva caduta) dal bene in custodia - ossia la condizione, potenzialmente lesiva, che connotava il manto stradale in corrispondenza dell'evento lesivo, a causa dello smottamento della sede stradale con buche profonde circa 3 o 4 cm "non segnalare" né adeguatamente visibili, per tipologia, estensione e per l'assenza di illuminazione pubblica in loco (cfr. sul punto risultanze testimoniali e documentazione fotografica).

Al contrario, il Comune convenuto non ha assolto all'onere posto a suo carico ai fini dell'esonerazione di responsabilità, non avendo provato né il corretto espletamento delle attività di manutenzione, controllo e segnalazione dei pericoli sul bene stesso « in relazione alle peculiari condizioni della cosa custodita ed alla fruibilità di questa da parte degli utenti della strada - né l'asscrivibilità

del l'evento a caso fortuito, *sub specie* di un fattore eccezionale ed imprevedibile, ivi compreso il fatto esclusivo del danneggiato.

1.4 A tal ultimo riguardo, non risulta, infatti, provato (e neppure allegato dal Comune) che le accutate deformazioni del manto stradale *de quo* fossero comparse in prossimità dell'evento, in modo imprevedibile e repentino, sì da rendere insigibile l'attività di controllo e di intervento del Comune per le necessarie riparazioni e/o segnalazioni.

Al contrario, sulla pericolosità intrinseca e perdurante da tempo del tratto stradale depongono, oltre che le rappresentazioni fotografiche e l'acclarata assenza di illuminazione e segnaletica, anche le dichiarazioni del teste Carraccioli ("*conosco perfettamente quelle buche [sagitturanti ecc.] perché faccio spesso quella strada*").

Né appare sufficiente a rendere insigibile l'obbligo di custodia, nella fattispecie in esame, la circostanza, peraltro allegata eodivamente dal Comune, che la strada in questione fosse fuori dal solito abitato (cfr. comparsa conclusoria "*trattasi di strada di campagna extrabitata secondaria*").

In primo luogo, al di là della tardiva e dunque inammissibile allegazione *in postea quo*, la circostanza che si tratti di una strada secondaria di campagna non è provata ed è altresì contestata da controparte (nella memoria di replica), la quale *ex adverso* osserva che si tratta di un importante asse di collegamento tra Castelnuovo e Parma, di costante transito di veicoli.

Inoltre, non risulta tempestivamente allegata e provata dallo stesso Comune (sul quale gravava il relativo onere, in quanto titolare del bene) l'estensione ed ubicazione della strada, tale da rendere insigibile un controllo, quanto meno periodico, dello stato di manutenzione, tenuto altresì conto dell'assenza di illuminazione e della fruizione costante degli utenti (dalle dichiarazioni del teste Carraccioli è infatti emerso che si tratta di strada "*molto frequentata*" alla data del sinistro, in quanto "*era periodo di raccolta delle olive*").

Inoltre, nella fattispecie in esame, non solo non può dirsi controversa la sussistenza del nesso causale tra il fatto (presenza degli svinimenti e buche sul tratto stradale) e l'evento dannoso (perdita dell'equilibrio e caduta successiva), ma deve ritenersi che parte attrice abbia, anche fornito prova della c.d. "*insidia*" rilevante ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo dell'illecito imputato all'ente convenuto ex art. 2043 c.c. (atto che - a fronte di una situazione di oggettiva e perdurante pericolosità del tratto stradale, non prevedibile né evitabile con l'ordinata diligenza, l'ente non risulta mai essersi diligentemente attivato per la relativa eliminazione o/o segnalazione).

Il Comune infatti, quale ente proprietario della strada, è in ogni caso tenuto a "*garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione*", provvedendo tra l'altro "*alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta*" (art. 14 D.Lgs. 285/92). "*derivando dalla (...) titolarità della strada e dalla*

al

destinazione di essa al pubblico uso, ... [l'obbligo per il Comune] di fare sì che quell'uso si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e, pertanto, in osservanza del principio del *namini laedare, nel consentirlo, deve eliminare ogni situazione di fatto contraria a quelle condizioni, rimanendo, dalle norme generali che impongono tali doveri, limitati i suoi poteri discrezionali*" (Cass. 29.3.99, n. 2963; 16.4.87, n. 3771; 29.11.79, n. 6263; 9.11.78, n. 5133; 7.4.64, n. 782; cfr. anche Cass. 26.9.06, n. 20825).

2- Sul fatto del danneggiato *ex art. 1227 c.c.*

Dal punto carente di prova è l'eccezione di *imputabilità* dell'evento lesivo in tutto (*sub specie* di fatto incidentale *ex art. 2051 c.c.*) o in parte *ex art. 1227 c.c.* al fatto del danneggiato, non essendo emersi, dall'istruttoria espletata, elementi idonei a far ritenere la condotta tenuta dal conducente del motoveicolo "imprevedibile, anomala o abnorme" si da integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. e neppure tali da ritenere provato un concorso di colpa *ex art. 1227 c.c.*

In particolare, l'insidiosità del tratto stradale teatro del sinistro, in orario notturno ed in assenza di illuminazione (circostanze confermate dal Comune convenuto), è plasticamente rappresentata nelle fotografie sopraindicato, dalle quali è dato desumere uno smottamento del manto stradale la cui natura ed estensione (con buche profonde circa 3-4 cm) non risultano adeguatamente percepibili - in mancanza, quanto meno, di apposita segnalazione - e sono pienamente compatibili con l'impatto del motoveicolo, anche a bassa velocità, e con la conseguente perdita di controllo del mezzo.

Da delle prove testimoniali raccolte e dallo stato dei luoghi (nessuna traccia di frenata o di sterzata in ordine alla velocità tenuta dal conducente ecc.) è dato desumere una condotta di guida del conducente non adeguata allo stato dei luoghi, rinverendosi, *a contrario*, dall'obliquità percettuale, l'unica causa dell'evento lesivo nell'impatto del motoveicolo con una "bucca profonda circa 4-5 cm", non segnalata né visibile con l'ordinaria diligenza, per conformazione e struttura, in orario notturno ed in assenza di illuminazione, presente sulla carreggiata nella corsia di marcia superiore del Crescente.

In ordine, poi, all'idoneità dell'impatto a cagionare la perdita della ruota del motoveicolo, l'eventuale concorso di causa ascrivibile all'obsolescenza del mezzo (non riparato e messo a disposizione da parte altrui per un eventuale uso) non risulta provato, non avendo parte convenuta, su cui gravava il relativo onere della prova (*sub specie* di caso fortuito, come infra precisato), articolato mezzi istruttori sul punto (es. etn. dinamica o sullo stato di manutenzione del mezzo, dal quale desumere, in caso di omessa manutenzione, un concorso di colpa del conducente e del proprietario ecc.).

In tal senso, nessun supporto probatorio può ragionevolmente desumersi dal rapporto di incidente stradale redatto dalla P.M. di Castelveltrano il 23.10.2010 alle ore 9,00 (la mattina seguente alla verificazione del sinistro), come anche dalla sentenza del Tribunale di Pace di annullamento della

cel

controvocazione sollevata con il predetto rapporto.

Né, infine, è possibile ipotizzare ulteriori profili di corresponsabilità in capo al Crescente, non avendo parte convenuta provato la progressiva conoscenza da parte dell'attore della grave anomalia che interessava la strada oggetto di causa.

In applicazione dei susposti principi, deve, dunque, ritenersi sussistente la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del Comune convenuto per il sinistro in esame, in quanto, quale proprietario e custode *ex lege* del tratto di strada in esame, ha ommesso di predisporre gli strumenti e le cautele (segnalazioni, transenne, chiusura parziale o totale del tratto stradale in attesa del rifacimento del tratto stradale) utili e necessarie a garantire la sicurezza della circolazione nel tratto di strada teatro del sinistro, privo di illuminazione pubblica e di altre fonti di illuminazione (per l'assenza di abitazioni private).

Il Comune convenuto è, dunque, condannato al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, non essendo provati profili di concorso di colpa di quest'ultima ex art. 1227 c.c.

Quod quantum debeatur

Al fine di procedere alla qualificazione dei danni, appare opportuno esaminare partitamente le parti di danno "patrimoniale" e "non patrimoniale" dedotte in giudizio dagli attori.

1.1 Sul danno patrimoniale dedotto da Crescente Leonardo Salvatore.

La domanda di risarcimento dei danni patrimoniali cagionati al ciclomotore Piaggio targato 333111, avanzata da Crescente Leonardo Salvatore, in qualità di proprietario dello stesso (come dimostrabile dal rapporto di incidente stradale allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n.2 di parte convenuta e non contestato dalla stessa; cfr. sul punto Cass. 15356 del 06/07/2006), è parzialmente fondata nei termini di seguito precisati.

Infatti, alla luce di quanto sopra, l'*ex debetur*, in ordine al *quantum* non è stata disposta alcuna condanna tecnica, pur richiesta nell'apposita memoria ex art. 183 comma 6 n.2 da parte attrice, a fronte delle contestazioni sul *quantum* di controparte.

Inoltre, sulla consulenza tecnica in esame non risulta essersi mai espresso il precedente GI, né, tuttavia, parte attrice ha insistito in tal senso all'esito della cda medico-legale e in sede di produzione delle conclusioni.

Ciò posto, gravando l'onere della prova sul *quantum debeatur*, contestato da controparte, sulla parte attrice, alla stregua della documentazione in atti (rappresentazioni fotografiche dei significativi danni al ciclomotore, anno di immatricolazione del 2007, danni al motociclo descritti nel citato rapporto di incidente stradale, preventivo redatto dall'Officina Bianco Andrea, privo di data e senza individuazione analitica del pezzario medio applicato in relazione ai singoli pezzi ivi indicati), si ritiene raggiunta la prova del danno in esame sino alla concorrenza di € 1.500,00 all'attualità (in

carezza di adeguata documentazione a supporto della maggior somma richiesta di € 2.610,97, nonché in assenza di riscontro positivo da parte del ctu).

Entro tali limiti il Comune è, dunque, tenuto a risarcire all'attore Crescente Leonardo Salvatore il danno patrimoniale cagionato al motociclo di proprietà e nel possesso di quest'ultimo.

3.2. *Sui danni dedotti da Crescente Pietro*

Multa è dovuta a titolo di danno patrimoniale in favore di Crescente Pietro, in quanto non risultano denunciati moribondi né spese sanitarie (cfr. ctu sul punto), queste ultime genericamente dedotte nelle conclusioni dell'atto di citazione.

Per quanto, invece, concerne il danno non patrimoniale, vanno condivise, in quanto congrue e convincenti, le conclusioni cui è pervenuto il ctu medico-legale, anche all'esito di un approfondito esame della documentazione medica depositata in giudizio e della visita del danneggiato.

In particolare, dalla relazione peritale si evince che l'infortunato, a causa del sinistro, ha riportato lesioni ("*livida facciale con vasta ferita a tutto spessore del labbro inferiore e ferita lacera contusa puntiforme su natiche escoriazioni multiple*") che hanno comportato:

- un'invaldità temporanea parziale: totale di giorni 7;
- un'invaldità temporanea parziale: al 50% di giorni 13;
- un'invaldità temporanea parziale: al 25% di giorni 15;
- e disturbi permanentemente menomativi della integrità psico-fisica, anche sotto il versante del danno estetico (descritti in relazione) nella misura dell'8% (otto per cento).

In base a quanto ritenuto dal CTU, la suddetta menomazione non ha ridotto la capacità lavorativa del danneggiato né renderà necessarie in futuro spese mediche.

Che posto, per quantificare tale danno non patrimoniale occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Ma, tuttavia, stabilito se per i danni alla salute che abbiano causato soltanto postumi temporanei, ovvero postumi permanenti pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo, si debba o no operare l'applicazione analogica dell'art. 129 del codice delle assicurazioni, decisa per il ristoro dei danni alla persona causati da sinistri stradali.

Del resto, questo Giudice ritiene di dover aderire all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, contrario all'applicazione analogica della norma citata, coerentemente alla sua interpretazione sistematica nel "Codice delle assicurazioni private" e, in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i quattrini", ed alla sua ratio legis, volta a dare una risposta sostanziale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi (cfr. in particolare, in tal senso, Cass. 7 giugno 2011 n. 12408).

gel

La sopracitata sentenza n. 12408/2011 (alle cui convincenti argomentazioni si rimanda ex art. 113-
disp. att. c.p.o.) merita, altresì, adozione anche nella parte in cui individua il metro della corretta
liquidazione del danno non patrimoniale, a livello nazionale, nelle "Tabelle" elaborate dal Tribunale
di Milano.

Passando, quindi, alla "monetizzazione" del danno non patrimoniale, alla stregua delle citate
Tabelle milanesi, aggiornate al 2014, considerati il valore/punto percentuale di invalidità
permanente, attribuito dal CTU, nella misura dell'8% e l'età del danneggiato al momento del fatto
(77 anni), l'entità del danno biologico da invalidità "permanente" deve dunque liquidarsi in €
17.467,00.

Per questo concerne, poi, il danno "da invalidità temporanea", è opportuno precisare che tale voce di
danno, pur rientrando nel danno non patrimoniale complessivamente considerato, deve formare
oggetto di risarcimento con parametri diversi da quelli del danno biologico da invalidità
permanente: in considerazione degli effetti diversi, spesso ben più gravi, connessi con la fase acuta
della malattia.

In particolare, il danno in questione va riconosciuto, per l'invalidità temporanea assoluta, in una
somma pari a € 96,00 al giorno (cfr. ultime Tabelle milanesi del 2014), mentre per l'invalidità
temporanea parziale il danno va liquidato in una proporzionata riduzione percentuale della voce
della vita.

In tal modo, il danno da invalidità temporanea deve, dunque, liquidarsi in € 672 (96x7)
più € 17.467,00 (40 x 13) + 360 (24x15), per un totale di € 1656.

Quindi, il titolo di danno non patrimoniale (complessivamente valutato con le sue componenti
risarcitorie di tipo valutativo) è dovuto all'attore Crescente Pietro la complessiva somma di €
19.123,00.

Non si può, quindi, ritenere l'integrale ristoro del danno non patrimoniale alla salute riportato
nell'art. 2043 del c.c. per cui è causa, di talché ogni altra voce di danno si tradurrebbe in una
duplicazione risarcitoria.

A questo proposito è opportuno precisare che il sistema di liquidazione applicato, in ossequio
ai principi espressi dalla Cassazione, a Sezioni Unite, nella nota sentenza n. 26972 del
24-07-2006, è espressamente finalizzato ad assicurare il rigoroso rispetto del fondamentale
principio della necessaria integralità del risarcimento, traducendosi, infatti, nella liquidazione
suntiva (ma non patrimoniale) conseguente a "lesione permanente dell'integrità
psichica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anafono-
mionali che in quelli dinamico-relazionali, quanto del danno non patrimoniale conseguente alla
medesima lesione in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva"; tale sistema, cioè, è strumentale

alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato nominalmente descritti e liquidati a titolo di c.d. danno biologico, esistenziale e di c.d. danno morale.

Sistema di liquidazione che, peraltro, fa salva la possibilità di un'opportuna personalizzazione del danno, in dipendenza di *'particolari condizioni soggettive'*, se ed in quanto il caso concreto presenti effettivamente specifiche peculiarità: peculiarità che, nel caso di specie, non sono state affatto specificatamente allegare né provate (anche in via presuntiva) da parte attrice, anche in ragione della non gravità delle lesioni riportate.

3. Interessi e rivalutazione

Sulle somme dovute, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dalla data del sinistro, nei termini di seguito precisati.

In particolare, alla somma dovuta a Crescente Leonardo Salvatore a titolo di danno patrimoniale (€ 1500,00) già rivalutata all'attualità, deve aggiungersi il computo degli interessi c.d. compensativi, a titolo di ristoro del danno da lucro cessante, conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso dalla data del fatto (23.10.2010) sino alla presente decisione.

Interessi legali che devono essere calcolati sulla sorte capitale, devalutata al momento del fatto (dunque su € 1.404,48), e via via rivalutata, anno per anno, mese per mese, secondo gli indici Istat, fino al deposito della sentenza (si veda per l'adottato metodo di liquidazione Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1993, n. 1712).

Uguale è a diesi per il danno non patrimoniale, liquidato all'attualità (e dunque senza applicazione di ulteriore rivalutazione) in € 19.123,00 in favore di Crescente Pietro.

Gli interessi legali devono, dunque, essere calcolati sulla sorte capitale devalutata al momento del fatto (dunque su € 17.905,43) e via via rivalutata, anno per anno, mese per mese, secondo gli indici Istat, fino al deposito della sentenza (si veda per l'adottato metodo di liquidazione Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1993, n. 1712).

Infine, sull'impero complessivo così determinato, dovranno poi essere computati gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c., dalla data della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

4 - Il regolamento delle spese processuali, liquidato in dispositivo ex DM n.55/2014, applicabile *ratione temporis*, segue la soccombenza, secondo il criterio valoristico del *deciso* (che prevale sul *disputatum*, come noto, in caso di accoglimento parziale della domanda), con applicazione dei minimi tariffari - tenuto conto della attività processuale complessivamente espletata - in relazione alle sole fasi introduttiva e decisoria.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto dell'8.05.2014, in considerazione dell'esito della lite, sono poste definitivamente a carico di parte colverita, con diritto della controparte di ripetere quanto eventualmente corrisposto al c/c a titolo di acconto.

PQM

Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Vaccaro, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 8037b/2011 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:

1) condanna il Comune di Castelvetrano, nella persona del rappresentante legale p.t., al pagamento in favore dell'attore Crescente Leonardo Salvatore, della complessiva somma di € 1.500,00, a titolo di risarcimento danni patrimoniali ex artt. 2051, 2056 e 1223 c.c., oltre interessi compensativi -nella misura e nei termini di cui in motivazione- ed interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;

2) condanna il Comune di Castelvetrano, nella persona del rappresentante legale p.t., al pagamento in favore dell'attore Crescente Pietro, della complessiva somma di € 19.123,08, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali ex artt. 2051 e 2059 c.c., oltre interessi compensativi -nella misura e nei termini di cui in motivazione- ed interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;

3) condanna il Comune di Castelvetrano, nella persona del rappresentante legale p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, complessivamente liquidate in € 458,00 per esborsi ed € 3.655,00 per compensi professionali (di cui € 875,00 per attività di studio, € 370,00 per fase introduttiva, € 1600,00 per fase istruttoria ed € 810,00 per fase decisoria), oltre accessori (IVA e CPA) come per legge, e spese forfettarie al 15%;

4) pone definitivamente le spese della CTU a carico del Comune di Castelvetrano, nella persona del rappresentante legale p.t.

Così deciso in Marsala, il 20.11.2014

L. Esperto in Tribunale
Roberto De Pascale

Tribunale di Marsala
Sezione Civile in Epigrafe
21.11.14
Il Funzionario Giudiziario
Roberta Vaccaro

Il Giudice
Roberta Vaccaro

[Faint, illegible text, possibly a photocopy of another document]

Il Direttore Amministrativo
Giuseppa Lombardo

U.N.E.P.
TRIBUNALE - MARSALA
N. 10213 / ORD.
DIRITTI
TRASFERITA KM
TOTALE
MIS. TRASFERITAE
SPESA POSTALICE
TOTALE
U.N.E.P. - MARSALA
18 DIC 2014
L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

[Faint text]

18 DIC 2014
Il Direttore Amministrativo
Giuseppa Lombardo



10213

TRIBUNALE DI MARSALA
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI
RELAZIONE DI NOTIFICA

CASALETTOPANO 18/12/2014
~~10213~~
A richiesta di AVV. GIUSEPPA LOMBARDO
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al sinistralato Ufficio
Unico, ho notificato copia integrale del presente atto:
SENTENZA N. 1177/14 TRIBUNALE DI MARSALA CON FORMULA CONDANNATA
al Signor ROSALE DI PAOLO PRO-CONDANNATO
FORSEMA DEL DINTORO PRO-CONDANNATO
in Marsala-Via PALAZZO D'OTTAVIO - CASA CONDANNATO CASALETTOPANO
ma n. _____ consegnata a mani _____

che l'invio è fatto al diffuso
provveduto Giuseppa Lombardo
[Signature]

Studio Legale Vivona
Via Vittorio Emanuele, 57
91022 Castelvetrano (TP)
Tel. e fax 0924 81316

TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE DISTACCATA DI CASTELVETRANO

Atto di Citazione

27 LUG 2011
36870

Il sig. **CRESCENTE PIETRO**, nato a Castelvetrano il 22.05.1993, c.f. **CRS4BR930220286U** (il cui residence è nella Frazione Triscina, strada 151) ed il sig. **CRESCENTE LEONARDO SALVATORE**, nato a Castelvetrano il 18.08.1962, c.f. **CRS4BR92M180286G**, ed ivi residente nella via SS. Trinità al civico 29, eletti avvocati domiciliari presso lo studio dell'Avv. Picira Vivona, sito in Castelvetrano (TP) via Vittorio Emanuele n.57, dalla quale sono rappresentati, difesi e assistiti in virtù del mandato stesso in calce al presente atto.

PREAMBOLI che

Nella notte in cui il 23 ed il 24 ottobre 2010, a mezzanotte circa, mentre il sig. Crescente Pietro conduceva il ciclomotore targato **X36KL**, di proprietà del padre sig. Crescente Leonardo Salvatore percorrendo la via Della Rosa, in Castelvetrano, improvvisamente il ciclomotore cessò di muoversi, il sig. Crescente Pietro non si accorse di non essere ben attento alla guida e tenne un'adeguata velocità non riuscendo a controllare il veicolo condotto a cadendo bruscamente e senza averne il tempo di vedere l'asfalto.

La caduta venne causata da una grave e vasta sconnessione del manto stradale, resa ancor più pericolosa dall'assoluta mancanza di illuminazione lungo tutta la predetta via dove, nel lato destro, sinistro sono presenti vaste e profonde sconnessioni, in cui non c'è un segmento di strada ampio circa 90 cm (misurazione secondo i originali) del tutto devastato e del tutto non visibile al buio.

A seguito dell'incidente, non il fondo stradale disintegro, il ciclomotore si smembrava, ed il signor Crescente Pietro batteva a terra nella zona di marcia, restando aggrappato al manubrio, mentre la restante parte del ciclomotore procedeva per

CPIA

90/2011

27 LUG 2011

M.A.

27 LUG 2011

qualche metro, e così arrotarsi nella corsia di marcia opposta, dove veniva accostata da una autovettura che giungeva dal fronte nel frattempo.

Dopo l'impatto con il marciopiede dissestato per alcuni metri e lo smembramento del co-segnavel, il veicolo riportava ingenti danni, evidenti dagli allegati fotografati, una lesione visibile direttamente perché il motociclo volutamente non è stato ancora riparato né restaurato; detti danni sono stati quantificati in lire 2.610,97, stima preventiva di spesa redatta dall'officina riparazione moto Bruno Andrea, qui vi allegata.

Il sig. Crescente Pietro, a seguito della brusca caduta, veniva soccorso dal conducente dell'autovettura che nel frattempo era giunta sul fronte, signor Bulgarelli Angelo quindi, visto il giovane riverso a terra con il volto coperto di sangue e non rispondente, richiedeva telefonicamente l'intervento dell'ambulanza dei servizi 118, che condusse il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale civile di Castelveirano.

Il ragazzo riportava lesioni frache nell'immediatezza diagnosticate: "trauma facciale con ematoma frontale e lacerazione del labbro inferiore + ferita lacerocostale guancia destra lividi da asfalto guancia dx e sin e gomito dx" e veniva ricoverato presso l'U.O. di Chirurgia Plastica del medesimo nosocomio e sottoposto ad intervento di rivascolazione nelle diverse ferite riportate in occasione del sinistro del quale era venuta vittima; successivamente, veniva sottoposto a numerose indagini ed interventi chirurgici presso l'azienda Unità Operativa.

Con lettera n. 1000/1000 del 10/01/2010, il Comune di Castelveirano, in persona del Sindaco, veniva affidato a corrispondere all'integrale risarcimento sia del danno materiale riportato dal motociclo di proprietà del sig. Crescente Pietro che del danno sia del danno fisico subito dal conducente a

scatti e del veicolo in esame. I risultati riportati in occasione dell'incidente della caduta di un pedone.

In data 19 gennaio 2011, in risposta a propria richiesta svolta a tal fine dal funzionario responsabile del procedimento presso il Comune di Castelveirano, dott. Maurizio Scudera, il sottoscritto avvocato consegnava brevi maui all'ufficio preposto tutta la documentazione richiesta (cfr. ricevuta)

Infi, in data 22 febbraio 2011 il sig. Crescente Leonardo Salvatore unitamente all'avv. Petra Zappalà e ai Geometri Rizzo e Aggiato dell'UFF. Tecnico Comunale, previo autorizzazione, accompagnava l'offeso al luogo del sinistro, dove si svolgeva il rito di sopralluogo; nell'occasione si appurava, redigendo il verbale che si allega al presente atto, che "il tratto di strada in esame, di proprietà comunale, ha un raggio medio di m. 8,92 ed è caratterizzato da non buona percorribilità; l'asfalto, d'altro lato, non perfettamente integro", allegando, peraltro, il rilievo fotografico.

Nessuna altra attività di accertamento ha svolto da allora ad ora, che potesse servire a determinare l'eventuale sede precontenziosa, ne' e' stato fornito riscontro alla lettera di diffida e messa in mora svolta dal sottoscritto avvocato nell'interesse del danneggiato.

Per ciò che concerne le cure e le terapie prescritte, in data 12 maggio 2011 il sig. Crescente Leonardo sottoponeva a visita presso il Dott. Gaetano Siderno, il quale, esaminata la documentazione se eseguita visita redigeva consulenza specialistica medico-legale dalla quale risultava all'attore un danno biologico permanente del 10% corrispondente ad euro 26.877,75, nonché un periodo di inabilità temporanea: a giorni di giorni 10, pari ad euro 882,00; - parziale al 75% di giorni 15, pari ad euro 192,75 - parziale al 50% di giorni 15, pari ad euro 561,50;

parziale a 19% di giorni 90, pari ad euro 441,00, oltre al danno morale
quantificato nell'importo di euro 29.054,00.

Il danno biologico, nel Corrente Pietro, alla luce della conoscenza di parte
versata in atti, è dunque quantificabile nella somma totale di euro 29.054,00,
mentre il danno morale è quantificabile in euro 441,00; il danno non
patrimoniale complessivo, di cui si richiede il risarcimento ammortato, dunque, alla
somma totale di euro 30.728,00.

Orbene, l'art.2041 del Codice civile dispone che "ciascuno è responsabile
del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
fortuito". È previsto quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode
e a favore del danneggiato in quale è tenuto sino a provare il caso di causalità tra
la cosa ed il fatto.

Sebbene, negli ultimi anni, la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità della citata
norma codicistica ai confronti della Pubblica Amministrazione per i danni
derivanti dai beni che in custodia, la Corte Costituzionale, con sentenza del
10.05.1994 n.133, ha risolto, non dubbio, ritenendo che non fosse fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art.2041 c.c. sotto il profilo della non
applicabilità di essa nei confronti della Pubblica Amministrazione per i beni demaniali
soggetti ad un uso pubblico generale e diretto da parte dei cittadini.

In linea con il precedente menzionato, ormai consolidatosi, va, dunque, ritenuto
che la presunzione di responsabilità per i danni cagionati dalle cose che si
hanno in custodia, è applicabile ai comuni, in qualità di enti
proprietari delle cose del patrimonio comunale, per se tali beni siano oggetto di un
uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da

espressive l'assenza di un contratto ed efficace l'obbligo, che si riduce ad
"impedire" l'insorgere di cause di pericolo per i cigni (Cass. 23.01.2009, n. 1691).

Peraltro, la condotta del cuneo giuriproduttori induce alla necessità di addossare
al custode i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base del
dover di sorveglianza di carattere non razionalmente esigibili, non riferimento
a criteri di certezza di oggetto gestione.

Per il caso di specie, il Comune non ha, meramente, tenuto il comportamento
diligente richiesto in ciascuna delle condizioni del bene posto sotto la sua custodia
ed all'uso delle stesse, avendo omesso di verificare se la strada, durante le
realizzazioni del da lui incaricato occasionalmente agli utenti ed, altresì, di effettuare i
necessari lavori di manutenzione, non in cooperazione all'obbligo previsto
dall'articolo 2051.

All. I.e. delle norme in considerazione emerge che, verificatosi un danno, più
alta era nel suo ingente l'aspettativa che lo stesso non venisse causato dalla r.a.,
in ragione del fatto che il custode avesse l'obbligo di adoperarsi per evitare
pericoli che in quelle circostanze quel danno. Il fatto è il grado di certezza che
lo stesso danno, se non l'evento alla cosa e, pertanto, sul piano della
responsabilità di cui è l'evento.

Giunto a questa conclusione, è più vero se si considera che gli utenti delle
gare pubbliche vicine, nessuno per loro natura alla circolazione, si attendono che le stesse
siano costantemente oggetto di manutenzione ed da evitare che siano fonti di
danno alla loro incolumità personale o anche a beni di loro proprietà.

Infine, per sostenere l'irresponsabilità dell'art. 2051 c.c., a nulla gioverebbe
affermare, da parte del cuneo, quest'ultimo, l'inevitabilità dello stato della
strada, la questione è, quindi, che la natura del danno stradale comunale sia di
ordine non solo contraria ad una loro manutenzione costante, poiché la Corte di

legittimità e legittimità di riferimento, ritenendo applicabile l'art. 2051 c.c. per il fatto che l'istituto di credito ha "affidato la custodia dei beni ai sensi dell'art. 2051 c.c. in un istituto di credito che "affidava la custodia dei beni ai sensi dell'art. 2051 c.c. in un istituto di credito che non è in grado di provvedere a un'adeguata attività di vigilanza che sia in grado di provvedere a un'adeguata attività di vigilanza per gli utenti" (Cass. civ. 13 gennaio 2013).

Inoltre, con la sentenza di ammissione dell'azione di controllo continuativa delle condizioni dei beni e custodia in materia gli obblighi istruzionali di manutenzione ordinaria, cui quali l'ente locale non può sottrarsi, poiché l'evoluzione progressiva tecnologica, in materia, adotta strumenti di verifica idonei ad evitare insidie.

Tutto ciò premesso, il sig. Crescenzo Pietro, come in epigrafe rappresentato, ha:

CHIEDE

il COMPLETO del Tribunale di Marsala, in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Piazza Libertà 1, e nominato giudice al Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castellana Grotte, designando, all'udienza del giorno 16 dicembre 2011, una perizia, che ha costituito ai sensi e nelle forme prescritte dall'art. 139 c.p.c., in data di giorno venti prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la perizia e che il suddetto tecnico comporrà le decisioni di cui agli art. 38 e 39 c.p.c., in diritto, di costituzione e procederà in sua continuata servizio, come a seguire la *reg. cit.*

CONCLUSIONI

Piacuta all'ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o respinta:

- accertare e stabilire se l'ente è responsabile nei fatti per cui è causa o imputabile esclusivamente all'ente stesso.

Il sottoscritto, sottoscrittore

375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

... accertato che il danno è stato causato in premessa al ricorso per responsabilità contraria all'art. 1710 del codice civile per mancata manutenzione dell'immobile stesso da parte del proprietario interessato;

... per l'affidamento in persona di Castelvecchio, in persona del Sindaco pro-tempore e secondo l'incarico conferito al sig. Crescente Leonardo ed il sig. Crescente Miano di Villa di Lione, ai fini dei verbali istruttori e non, in conseguenza del danno patrimoniale causato dalla richiesta di somma di euro 2610,97 per il danno patrimoniale causato da euro 38.750,00 per il danno non patrimoniale sofferto dal proprietario in persona di sua sorella maggiore o minore ritenuta di gli altri, e per il danno patrimoniale causato da euro 38.750,00, oltre agli legittimi interessi e al danno morale, causato dalla data dell'evento causato fino all'effettiva condanna.

... di quanto sopra, tenuto conto di tutte le spese anche documentate.

Con vittoria di spese, interessi ed onorari del podestà.

In via istruttoria, il podestà ha sentito nel primo testimonio a mezzo il sig. Bulgarello Ernesto, che si riserva agli avvocati di cui si riserva di indicare.

Si allegano:

- 1) Nota di accertamento di danno causato al proprietario danneggiata i danni patrimoniali ed il danno non patrimoniale del sig. Crescente Leonardo;
- 2) Perizia di stima di Villa di Lione Miano Andrea;
- 3) Lettera di diffida inviata alla Leonata Vivona del 24/11/2010;
- 4) Verbale di accertamento n. 210/0217600 del 25 ottobre 2010;
- 5) Certificato di pagamento n. 210/0217600;
- 6) Certificati di cui al verbale istruttorio di Castelvecchio, Unità Operativa di Istruzione, Procura e Rappresentanza del 26/10/2010, del 02/11/2010, del 15/11/2010, del 15/11/2010.

7) Esito di sopralluogo del 12/02/2010 e del 23/02/2010

8) Note sopralluogo del Comune di Cassinetta TV Settore Ufficio Tecnico


9) Verbo di assemblea del 12/02/2010

10) Ricevuta di deposito del 10/02/2010

Con riserva di non essere vincolati a fornire ulteriori richieste di prova.

Cassinetta, 15/02/2010

Ass. P. P. Cassinetta



Vertical text on the right margin, possibly a page number or reference code, appearing as a series of small, illegible characters.

Prof. Giuseppe Crescente Leonardo, nato a Castelvetrano il 18 agosto 1962 ed ivi residente in via SS. Trinità n. 62 e Crescente Pietro nato a Castelvetrano il 22 maggio 1959 ed ivi residente in via SS. Trinità n. 62, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento e nelle eventuali fasi successive, l'Avv. Pietra Vivona, del Foro di Marsala, alla quale conferiamo ogni e più ampia facoltà di legge inerente al mandato e dichiariamo di eleggere domicilio presso il suo studio sito in Castelvetrano nella via Vittorio Emanuele, 67.

Dichiariamo, inoltre, di avere ricevuto rituale informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e di aver prestato il nostro incondizionato consenso al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile o giudiziaria.

Dichiariamo, infine, di essere stati informati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 38/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Castelvetrano 20 giugno 2011.

FIRMA
Crescente Leonardo
Crescente Pietro

SONO AUTENTICHE

Pietra Vivona

TRIBUNALE DI NARNIA
Sezione Distrettuale di CASTELVETRANO

CASTELVETRANO 27-6-1914
Atto istruito di come in atto
in sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notifiedo come di
questo presente al Sig. Silvio CONTRASTI
RAVAGLIANO di Castelvetrano
di Castelvetrano

qui rogato per la legge n. 115
in quanto non comparso a me del G. C. f. h. di p. h.
1. del G. C. f. h. di p. h.

Uff. Maria
P. C. di
C. S. di NARNIA

Vertical stamp or list on the right edge of the page, containing illegible text.

ALL. "C"
CITTA' DI CASTELVETRANO
 ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL
 1° appello ore _____ 2° appello ore _____
 SEDUTA di 1^A convocazione / prosecuzione

Riprese
 dopo sosp.
 28/05/2015

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	148	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415	—	
3	CAFISO VINCENZO	373	X	
4	BARRESI PIERO	350	—	
5	PERRICONE LUCIANO	331	X	
6	VACCARA ANTONINO	284	—	
7	GIURINTANO NICOLA	251	—	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247	—	
9	CURIALE GIUSEPPE	232	X	
10	CALAMIA PASQUALE	232	—	
11	LA GROCE BARTOLOMEO	230	—	
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	X	
13	DI BELLA MONICA	229	X	
14	ACCARDO GAETANO	224	—	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221	—	
17	BERTOLINO TOMMASO	208	—	
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	198	—	
21	DI MAIO GIUSEPPE	187	—	
22	VARVARO GASPARE	186	—	
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186	X	
24	SALADINO GIACOMO	173	X	
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	
26	PIAZZA MAURIZIO	141	—	
27	SILLITTO MARIA	132	X	
28	AGATE VINCENZO	129	—	
29	GIANNILIVIGNI FRANCESCO	125	—	

13



Città di Castelvetro
Selinunte

III[°] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

all. 4^a D^o

Prot. n. ¹⁸ 568 del 22/05/2015

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: **Proposta di deliberazione** del C.C. "Sentenza n. 1177/2014 emessa dal Tribunale di Marsala. Crescente Pietro + l. c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

L. III C.C.P.

Con verbale n. 39 del 22/05/2015

Presenti i Consiglieri: Barresi Piero, Bertolino Tommaso, D'Angelo Piero, Piazza Maurizio, Vaccara Antonino, Zaccaro Giuseppe ed il Presidente Sciacia Pietro.

Assenti i Consiglieri: Colarain Pasquale e La Croce Bartolomeo.

Dopo avere esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, vota come segue:

- I Consiglieri: Bertolino, Piazza, D'Angelo e Zaccaro rinviando la votazione in C. C.;
- I Consiglieri: Barresi e Sciacia votano favorevole;
- Il Consigliere Vaccara si astiene dalla votazione.



D'ordine del Presidente
la Segretaria della III C.C.P.

Giuliano Antonino
Antonino Orlando



**Città di Castelvetro
Selinunte**

VI COMMISSIONE CONSILIARE

Affari Generali - Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e Contenziosi, Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici - Condizione femminile

Prot. n° 19464 del 26.05.2015

Al Presidente del Consiglio
SEDE

Oggetto: Proposta di deliberazione avente per oggetto "Sentenza n. 1177/2014 emessa dal tribunale di Marsala. CRESCENTE Pietro+1 c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento di debito fuori bilancio"

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 31 del 25 maggio 2015

- CONSIGLIERI PRESENTI: ACCARDO, BERLINO, CURIALE, DI BELLA, ETIOPIA, LA GROCE, LO PIANO RAMETTA, SALADINO, SCIACIA;
- CONSIGLIERI ASSENTI: nessuno.

La commissione, dopo l'attento esame della proposta di deliberazione avente per oggetto: "Sentenza n. 1177/2014 emessa dal tribunale di Marsala. CRESCENTE Pietro+1 c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento di debito fuori bilancio", si esprime come segue:

I Consiglieri ACCARDO, CURIALE, DI BELLA, LO PIANO RAMETTA: RINVIANO IL LORO PARERE IN SEDE DI CONSIGLIO COMUNALE.

I Consiglieri BERLINO, ETIOPIA, LA GROCE, SALADINO e SCIACIA: si esprimono FAVOREVOLMENTE

Il Segretario della VI C.C.P.

Giuseppe Clemente





ALL. F. 2

COMUNE DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 44/2015 del 06/05/2015 Prot. 45

AL Segretario Generale
Dr. Livio Elia Maggio
SEDE

PARERE sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale.

Proposta di delibera dall'Ufficio Legale.

Oggetto: Sentenza n. 1177/2014 emessa dal Tribunale di Marsala, Crescente Pietro + 1 c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità - art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati

IL COLLEGIO DEI REVISORI


27.911,21

Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 28.001,22 al redigendo Bilancio 2015 .

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.




IL COLLEGIO DEI REVISORI


Rag. Maria Nastasi (Presidente)



Dr. Angela Nastasi (Componente)



Dr. Giacomo Elia (Componente)



ALL. n. 6

CITTA' DI CASTELVETRANO
CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 28/05/2015

OGGETTO: DEBITO F.B. n. 1177/2014
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415		AST.
3	CAFISO VINCENZO	373		AST.
4	BARRESI PIERO	360		
5	PERRICONE LUCIANO	331		AST.
6	VACCARA ANTONINO	284		
7	GIURINTANO NICOLA	251		
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247		
9	CURIALE GIUSEPPE	232		AST.
10	CALAMIA PASQUALE	232		
11	LA GROCE BARTOLOMEO	230		
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	X	
13	DI BELLA MONICA	229		AST.
14	ACCARDO GAETANO	224		
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221		
17	BERTOLINO TOMMASO	208		
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	196		
21	DI MAIO GIUSEPPE	187		
22	VARVARO GASPARE	186		
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186		AST.
24	SALADINO GIACOMO	173	X	
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	
26	PIAZZA MAURIZIO	141		
27	SILLITTO MARIA	132	X	
28	AGATE VINCENZO	129		
29	GIANNILVIGNI FRANCESCO	126		

8 6

Ad. H.

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 28/05/2015

OGGETTO: IMMEDIATA ESECUTIVA DEBITO E.B. N. 1177/2014

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415		AST.
3	CAFISO VINCENZO	373		AST.
4	BARRESI PIERO	350		
5	PERRICONE LUCIANO	331		
6	VACCARA ANTONINO	284		
7	GIURINTANO NICOLA	251		
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247		
9	CURIALE GIUSEPPE	232		AST.
10	CALAMIA PASQUALE	232		
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230		
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	X	
13	DI BELLA MONICA	229		AST.
14	ACCARDO GAETANO	224		
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221		
17	BERTOLINO TOMMASO	208		
18	VACCARINO SALVATORE	208	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	186		
21	DI MAIO GIUSEPPE	187		
22	VARVARO GASPARE	186		
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186		AST.
24	SALADINO GIACOMO	173	X	
25	FTIOPIA GIUSEPPA	151	X	
26	PIAZZA MAURIZIO	141		
27	SILLITTO MARIA	132	X	
28	AGATE VINCENZO	129		
29	GIANNILIVIGNI FRANCESCO	126		

8 6

del. I

Verifica
n. legale
28/05/2015

CITTA' DI CASTELVETRANO

ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI NELLA SEDUTA DEL

1° appello ore _____ 2° appello ore _____

SEDUTA di 1^A convocazione / prosecuzione

N.	Cognome e Nome	PREF.	SI	NO
1	INGRASCIOTTA SALVATORE	448	X	
2	MARTINO FRANCESCO	415	---	
3	CAFISO VINCENZO	373	X	
4	BARRESI PIERO	350	---	
5	PERRICONI LUCIANO	331	---	
6	VACCARA ANTONINO	284	X	
7	GIURINTANO NICOLA	261	---	
8	LO PIANO RAMETTA GIANPIERO	247	---	
9	CURIALE GIUSEPPE	232	---	
10	CALAMIA PASQUALE	232	---	
11	LA CROCE BARTOLOMEO	230	---	
12	ZACCONE GIUSEPPE	229	X	
13	DI BELLA MONICA	229	---	
14	ACCARDO GAETANO	221	---	
15	BERLINO GIUSEPPE	222	X	
16	D'ANGELO PIERO	221	X	
17	BERTOLINO TOMMASO	208	---	
18	VACCARINO SALVATORE	203	X	
19	SCIACIA PIETRO	201	X	
20	ADAMO ENRICO	196	---	
21	DI MAIO GIUSEPPE	187	---	
22	VARVARO GASPARE	186	---	
23	BONSIGNORE FRANCESCO	186	---	
24	SALADINO GIACOMO	173	X	
25	ETIOPIA GIUSEPPA	151	X	
26	PIAZZA MAURIZIO	141	---	
27	SILITTO MARIA	132	X	
28	AGATE VINCENZO	129	---	
29	GIANNILIVIGNI FRANCESCO	126	---	

11